



COMUNE DI AFRICO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Reg. Del. N. 17

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese sostenute dagli amministratori.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 11.40 e successive nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in **sessione ordinaria**, che è stata partecipata a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|---------------------------|----------|---------|--------------------------|----------|---------|
| 1. Bruzzaniti Francesco | SI | | 8. Favasuli Annunziata | SI | |
| 2. Versace Pietro | SI | | 9. Zavettieri Annunziato | SI | |
| 3. Morabito Bartolo | SI | | | | |
| 4. Criaco Salvatore | | SI | | | |
| 5. Bruzzaniti Domenico | SI | | | | |
| 6. Violi Domenico Antonio | SI | | | | |
| 7. Morabito Pasquale | | SI | | | |

Presenti: 7

Assenti: 2

Presiede il Sig. Bruzzaniti Domenico nella sua qualità di Presidente;
Partecipa il Segretario comunale dr. Fortunato LATELLA-.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, previa verifica del numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n.4 all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 5, comma 9, lettere a) e b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2011 recante la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

Visto, con riferimento al rimborso delle spese di viaggio, l'art. 2 del predetto decreto;

Ritenuto dover adottare idonea disciplina regolamentare delle missioni istituzionali svolte dagli amministratori del Comune di Africo e della misura dei correlativi rimborsi;

Considerato che, nell'ottica di conseguire risparmi di spesa in linea con l'evoluzione del quadro legislativo, è stato redatto in applicazione della normativa statale e tenuto conto dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 l'allegato schema di "Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Responsabile del Servizio;

Unanime

DELIBERA

Il preambolo è da intendersi integralmente richiamato nel presente deliberato, con valore di motivazione;

1. **Di approvare** il Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori composto da n. 9 (nove) articoli che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **Di disporre** che, fermo il regime di pubblicità legale della presente deliberazione, il Regolamento sia pubblicato in via permanente nell'apposita sezione "Regolamenti" del sito web istituzionale e sia inserito nella Raccolta dei regolamenti dell'Ente.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Responsabile del Servizio;

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Criaco Domenica

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Domenico Bruzzaniti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fortunato Latella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs n. 267/2000)

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 24.05.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Antonia Morabito

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, del D,Lgs n 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ed è esecutiva ai sensi di legge.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella



COMUNE DI AFRICO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE
SOSTENUTE
DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI**

Approvato con delibera C. C. n. 17 del 21.05.2018

TITOLO I OGGETTO

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei rimborsi dovuti agli Amministratori comunali, intendendo per tali Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali, nei casi di:
 - a. Svolgimento di missioni collegate ad attività svolte al di fuori del capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente (art. 84,c.1, D. Lgs. n. 267/2000 e D.M. 04/8/2011).
 - b. Svolgimento delle attività istituzionali di partecipazione ai rispettivi Organi assembleari ed esecutivi svolte nel territorio comunale (art.84, c.3 D. Lgs. 18/08/2000, n.267);

TITOLO II DISCIPLINA DELLE MISSIONI

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DELLE MISSIONI

1. Costituisce missione, che sia stata preventivamente deliberata e/o autorizzata ai sensi del successivo art.3, qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del capoluogo comunale direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione comunale e con le eventuali deleghe amministrative conferite.
2. Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fa parte.

ART. 3

AUTORIZZAZIONI ALLE MISSIONI

1. Le missioni degli Assessori sono autorizzate dal Sindaco quelle dei Consiglieri comunali sono autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco non deve essere autorizzato per i viaggi e le missioni eseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni nel territorio nazionale.
3. L'autorizzazione deve indicare le finalità della missione, i giorni di missione e la località di trasferta, nonché l'eventuale autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio rilasciata sulla base della dichiarazione di indisponibilità dell'autovettura di servizio e dei mezzi pubblici ovvero il maggior costo del mezzo pubblico.
4. Nel caso di missioni istituzionali all'estero, nell'ambito di attività o iniziative che vedono coinvolta l'Amministrazione Comunale, l'autorizzazione alla missione viene concessa mediante la medesima deliberazione di Giunta comunale con cui si approva l'iniziativa.

ART.4

RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO

1. In occasione di missioni svolte fuori del Capoluogo comunale, per motivi attinenti allo svolgimento del mandato, agli Amministratori è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate.

2. Il viaggio deve avvenire utilizzando le autovetture di servizio dell'Amministrazione comunale; in caso di indisponibilità delle stesse, è consentito l'uso dei mezzi pubblici.
3. L'uso del mezzo proprio è consentito, in via eccezionale, nei seguenti casi:
 - a. indisponibilità delle autovetture di servizio e dei mezzi pubblici;
 - b. indisponibilità delle autovetture di servizio e maggior costo del mezzo pubblico rispetto alla forma di ristoro prevista al comma 6. Ai fini del computo del costo del mezzo pubblico occorre tenere conto del prezzo del biglietto di 2^a classe, e degli ulteriori costi connessi all'uso di tale forma di trasporto tra cui, a titolo esemplificativo: costi di spostamento ulteriori rispetto alla tratta principale servita, costi di permanenza e soggiorno dovuti alla non coincidenza degli orari con quelli della missione, numero delle persone in missione.
4. Nel caso di uso del mezzo proprio, l'Amministratore, nella richiesta di autorizzazione alla missione, è tenuto a dichiarare l'indisponibilità dell'autovettura di servizio e di quello pubblico ovvero il maggior costo del mezzo pubblico. Nel caso del Sindaco la dichiarazione viene resa in sede di rendiconto delle spese.
5. Qualora l'Amministratore utilizzi il mezzo proprio, si applicano le coperture assicurative specificatamente indicate nelle polizze stipulate dall'Ente in base alle disposizioni di Legge vigenti.
6. Il rimborso previsto nei casi di utilizzo autorizzato del mezzo proprio, sarà pari ad una indennità chilometrica corrispondente ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso. E' altresì consentito, ferma la condizione di cui alla lettera b. del comma 3, il rimborso delle spese per pedaggi autostradali, comprovate da ricevute fiscali o altro documento idoneo, che rechi data ed ora compresa in quella di durata della missione. In ogni caso l'entità del rimborso non può superare il costo del mezzo per il trasporto pubblico per la tratta corrispondente o equivalente.
7. L'uso del mezzo ferroviario verrà rimborsato nel limite massimo del costo del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni nonché per posto letto carrozza treno per viaggi compiuti nottetempo.
8. L'uso del mezzo aereo è consentito qualora sia l'unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di missione, ovvero quando vi siano più mezzi alternativi, se la sua utilizzazione è giustificata dalla necessità di raggiungere rapidamente il luogo di missione.
Il rimborso delle spese aeree avverrà nel limite del costo del biglietto di viaggio in classe economica in base a quanto disposto per gli amministratori pubblici dall'art. 18 del D.L.13/08/2011 n. 138 convertito in legge 14/09/2011, n. 148.
9. E' consentito l'uso del taxi per collegamenti tra stazioni ferroviarie, autolinee ed aeroporti, con alberghi e uffici se non coperti da mezzi pubblici o se i correlati tempi di trasferimento non consentono di raggiungere i luoghi di missione in tempo utile.
10. E' consentito il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate da regolare fatture rilasciate da agenzia di viaggio, purchè contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente.

ART.5

RIMBORSO DELLE SPESE DI SOGGIORNO

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal Capoluogo del comune dagli Amministratori, è dovuto, ai sensi art. 84,c.1, D. Lgs. n. 267/2000, oltre al rimborso delle spese di viaggio, il rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute e documentate nella misura, con i limiti e le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011, fatta salva eventuale successiva rideterminazione, a norma di legge, che troverà automatica applicazione nel presente regolamento e dovrà essere comunicata agli Amministratori a cura del Servizio competente.

ART. 6
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. Il Responsabile di Servizio competente, su richiesta dell'interessato, provvede alla liquidazione del rimborso delle spese dallo stesso sostenute, sulla base della documentazione giustificativa. Tale documentazione consiste nell'autorizzazione alla missione firmata dall'Organo competente ai sensi del presente regolamento, oltre a fatture, scontrini fiscali, ricevute, biglietti ecc.. in originale ivi compresa una dichiarazione sulla destinazione, durata e motivazione della missione.
2. La spesa sostenuta per i rimborsi previsti agli Amministratori verrà imputata negli appositi capitoli di spesa individuati dal Comune.

TITOLO III
ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 7
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Agli Amministratori che risiedono fuori del Capoluogo del Comune, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari e delle altre Commissioni comunali formalmente istituite, per la presenza necessaria presso le sedi degli uffici o per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, nonché per l'espletamento di incarichi speciali conferiti a norma dello Statuto ed eventuale regolamento del Consiglio Comunale:
 - per "*capoluogo*" si intende il centro di popolazione ove ha sede il Comune come delimitato ai fini del Censimento generale della popolazione;
 - per "*residenza*" si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale;
 - per "*sede degli uffici*" s'intende la sede degli uffici del Comune;
 - per "*presenza necessaria*" deve intendersi, oltre che quella relativa alla partecipazione alle sedute degli organi o delle commissioni comunali delle quali l'Amministratore sia membro, unicamente quella determinata da un obbligo giuridico da assolvere presso la sede degli uffici.

ART. 8
RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI CHE RISIEDONO FUORI DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE

1. Al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori che risiedono fuori del Capoluogo del Comune, per recarsi dalla loro abitazione alla sede del Comune per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per l'assolvimento di un preciso obbligo giuridico ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.n.267/2000, provvederà il Servizio competente con proprio atto di liquidazione, con cadenza mensile per quanto riguarda gli Assessori comunali e con cadenza semestrale per quanto riguarda i Consiglieri comunali. A tal fine l'Amministratore interessato deve trasmettere alla Servizio suddetto, entro il cinque del mese successivo, apposita dichiarazione debitamente sottoscritta, contenente l'elenco dei viaggi effettuati nel periodo considerato con l'indicazione del giorno del viaggio, del motivo relativo all'esercizio del mandato che l'ha reso necessario, del mezzo di linea eventualmente utilizzato e della relativa spesa sostenuta, ovvero dei motivi per i quali s'è fatto ricorso al mezzo proprio e dei chilometri percorsi. Costituiscono motivi idonei all'uso del mezzo proprio l'assenza del mezzo di trasporto pubblico ovvero la presenza di mezzi pubblici in orari inconciliabili con quelli della funzione da espletare. In quest'ultimo caso l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, dà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute entro il limite di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9
ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Dalla medesima data si intenderanno abrogate tutte le precedenti disposizioni secondarie che dovessero porsi in relazione di incompatibilità col presente Regolamento